



FAQ - Definizione agevolata

(Introdotta dalla Legge n. 197/2022 e modificato dal DL n. 51/2023 convertito nella Legge n. 87/2023)

1. QUAL È L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

La **Legge n. 197/2022** stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal **1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**.

Chi aderisce dovrà pagare **unicamente** le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non saranno invece da **corrispondere** le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle **sanzioni per violazioni del Codice della strada**, nonché alle **altre sanzioni amministrative** (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che **non siano da corrispondere** unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “**maggiorazioni**”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.



2. QUALI SONO I DEBITI CHE RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il **1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022** inclusi quelli:

- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle **casse/enti previdenziali di diritto privato** rientrano nella “Rottamazione-quater” solo se l’ente, entro il **31 gennaio 2023**, ha provveduto a:

- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- pubblicarlo sul proprio sito internet.

Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 l’inclusione dei propri carichi nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:

- CNPA FORENSE - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
- ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
- CNPR - Cassa Ragionieri
- ENPAV - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
- INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" - Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani

3. QUALI SONO I DEBITI CHE NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):

- i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del **1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022**;
- i carichi relativi a:
 - somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
 - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo **avvisi di pagamento** (cosiddetti GIA);
- i carichi affidati dalle **casse/enti previdenziali di diritto privato** che non hanno provveduto, entro il **31 gennaio 2023**, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricoprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa. Per conoscere le casse/enti che hanno deliberato l’adesione alla Definizione agevolata fai riferimento alla FAQ n.2.



4. PER ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEVO FARE UNA RICHIESTA?

I termini ordinari per la presentazione delle dichiarazioni di adesione alla Definizione agevolata (Legge n. 197/2022) sono scaduti il 30 giugno 2023. **Solo i soggetti** con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del DL n. 61/2023 (Decreto Alluvione) possono presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), **entro il 30 settembre 2023**, utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.

5. COME POSSO PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE?

Solo i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del DL n. 61/2023 (Decreto Alluvione) possono presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), **entro il 30 settembre 2023**, utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.

Sono previste due modalità alternative per presentare la **domanda**:

- in **area riservata**, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, selezionando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata (**servizio in corso di attivazione**);
- in **area pubblica** compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento e la dichiarazione, scaricabile dallo stesso form, con la quale viene dichiarato che, alla data del 1° maggio 2023, l'intestatario del carico aveva la residenza, la sede legale o la sede operativa, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'allegato 1 del DL n. 61/2023. Sarà necessario specificare l'indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.



6. COSA SUCCIDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

Agenzia delle entrate-Riscossione invierà **entro il 30 settembre 2023** (ovvero **entro il 31 dicembre per i soggetti rientranti nei territori di cui all'allegato 1 del DL n. 61/2023**), una “Comunicazione” di:

- **accoglimento** della domanda, contenente:
 - l'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
 - la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
 - i moduli di pagamento precompilati;
 - le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- **diniego (eventuale)**, con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

7. HO ADERITO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER DEBITI PER I QUALI AVEVO UNA RATEIZZAZIONE IN CORSO. COSA SUCCIDE?

La norma prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.

In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.



8. HO PRESENTATO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA, COSA SUCCIDE RISPETTO ALLE PROCEDURE ATTIVATE O ATTIVABILI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER IL RECUPERO DEI DEBITI INDICATI NELLA DOMANDA?

In seguito alla **presentazione della domanda di adesione**, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo (debiti “definibili” della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”)):

- **non avvierà** nuove procedure cautelari o esecutive;
- **non proseguirà** le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- **resteranno in essere** eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

9. QUANDO SCADONO I PAGAMENTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

L'articolo 4 del DL n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, ha previsto le seguenti scadenze per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata:

- **in un'unica soluzione**, entro il 31 ottobre 2023;
- oppure, in un numero massimo di **18 rate** (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla **“Comunicazione delle somme dovute”** che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il **30 settembre 2023** unitamente ai moduli di pagamento.

Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del “Decreto Alluvione” (DL n. 61/2023), i **termini e le scadenze** della Definizione agevolata, prevista dalla Legge n. 197/2022 e s.m.i., **sono prorogati di 3 mesi**.



10. COME POSSO PAGARE LE SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

- Sito istituzionale;
- App EquiClick;
- Domiciliazione sul conto corrente;
- Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
 - sportelli bancari;
 - uffici postali;
 - home banking;
 - ricevitorie e tabaccai;
 - sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
 - Postamat;
- Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

11. COSA SUCCIDE SE NON PAGO UNA RATA O PAGO IN RITARDO?

In caso di **omesso** ovvero **insufficiente o tardivo versamento**, superiore a **cinque giorni**, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater") risulta **inefficace** e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

12. RISIEDO IN UNO DEI TERRITORI COLPITI DALL'EMERGENZA ALLUVIONALE CHE SI È VERIFICATA A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023. SONO PREVISTE MISURE SPECIFICHE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA ("ROTTAMAZIONE-QUATER")?

Si, per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del "Decreto Alluvione" (DL n. 61/2023), i **termini** e le **scadenze** della Definizione agevolata, prevista dalla Legge n. 197/2022 e s.m.i., **sono prorogati di 3 mesi**. Conseguentemente, la **domanda di adesione** potrà essere presentata **entro il 30 settembre 2023**.

Infine, sono differiti di **3 mesi** sia il termine entro il quale Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute (entro il 31 dicembre 2023) per il perfezionamento della Definizione agevolata, sia le successive scadenze per il relativo pagamento.



13. RISIEDO IN UNO DEI TERRITORI COLPITI DALL'EMERGENZA ALLUVIONALE CHE SI È VERIFICATA A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023. COME POSSO PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

I soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del **“Decreto Alluvione”** possono presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), entro il 30 settembre 2023, utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet. (consulta la FAQ n. 5 per le modalità di adesione).

14. RISIEDO IN UNO DEI TERRITORI COLPITI DALL'EMERGENZA ALLUVIONALE. HO UN CONTENZIOSO CON AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER ALCUNE CARTELLE CHE VORREI ORA INSERIRE NELLA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA. POSSO FARLO?

Sì, la Legge n. 197/2022 lo consente. Tuttavia, nella domanda di adesione alla Definizione agevolata, (“Rottamazione-quater”), è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.

15. RISIEDO IN UNO DEI TERRITORI COLPITI DALL'EMERGENZA ALLUVIONALE. HO ANCORA IN ESSERE UN PIANO DI PAGAMENTO DELLA “ROTTAMAZIONE-TER”, DOVE PERALTRO SONO PRESENTI ANCHE CARICHI CHE SONO RIENTRATI NELLO “STRALCIO” DEI DEBITI FINO A MILLE EURO PREVISTO DALLA LEGGE N. 197/2022. POSSO EVITARE IL PAGAMENTO DELLE RATE NON ANCORA SCADUTE DELLA “ROTTAMAZIONE-TER” E PRESENTARE LA RICHIESTA DI “ROTTAMAZIONE-QUATER”?

Sì. La Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla “Rottamazione-quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti “Rottamazioni”.

In tal caso la “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà, **entro il 31 dicembre 2023**, alle popolazioni del **“Decreto Alluvione”**, terrà già conto degli importi annullati al 30 aprile 2023 per effetto dello “Stralcio” dei debiti fino a mille euro.



16. RISIEDO IN UNO DEI TERRITORI COLPITI DALL'EMERGENZA ALLUVIONALE. COME POSSO VERIFICARE QUALI DEBITI RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA ("ROTTAMAZIONE-QUATER") PRIMA DI PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE?

Puoi richiedere il Prospetto informativo sul sito internet direttamente dall'area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi oppure tramite il form in area pubblica, allegando la documentazione di riconoscimento.

Il Prospetto contiene l'elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito riferiti al codice fiscale intestatario della richiesta, e indica i carichi "definibili" per i quali può essere possibile presentare la domanda di adesione alla "Rottamazione-quater".

Per ciascuna cartella/avviso, è riportato l'importo residuo dei carichi "definibili" alla data di elaborazione del prospetto, nonché l'ammontare delle somme dovute aderendo all'agevolazione.

Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate, nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l'Agente della riscossione comunicherà, entro il 31 dicembre 2023 (nuovo termine introdotto dal DL n. 61/2023 "Decreto Alluvione"), ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.

Tale Comunicazione terrà altresì conto dell'annullamento determinato dallo "Stralcio" dei debiti fino a mille euro che è stato effettuato al 30 aprile 2023 e che potrebbe interessare anche i carichi inseriti nella domanda di Definizione agevolata.

